SANCTISSIMI ... CLEMENTIS ... PAPAE 12. CONFIRMATIO, SEÙ APPROBATIO...

Roma, Clemens 12.>



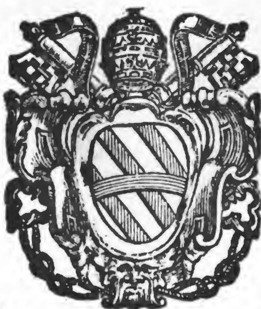
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI DOMINI

CLEMENTIS

Diuina Prouidentia

PAPÆ XII.

Confirmatio, seù approbatio omnium, & singulorum priuilegiorum, & exemptionum aliàs à Romanis Pontificibus, & signanter Clem. X., & Benedicto XIII. Sanctitatis Suæ Prædecessoribus concessarum Officialibus Bombardarijs, seù Libratoribus Tormentorum, eorumque Auxiliatoribus in Arce S Angeli de Vrbe cum clausulis amplissimis.


ROMÆ, M.DCC.XXXII.

Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ.

CLEMENS
PAPA XII.
Ad futuram rei memoriam.



XPONI Nobis nuper fecerunt dilecti filii Officiales Bombardarii, seu Libratores tormentarij, & Arcis Nostræ Sancti Angeli de Vrbe Auxiliatores, quod ipsi per Chirographum manu Nostra subscriptum, & dilecto filio Magistro Carolo Mariæ Sacripante Cameræ Nostræ Apostolicæ Thesaurario Generali dictęque Arcis Præfecto; seu Castellano directum omnia Priuilegia, & Exemptiones eis concessa, ac competentia, necnon pluries etiam à Romanis Pontificibus prædecessoribus Nostris, & à Nobis, dum in Minoribus constituti eramus, ac Thesaurarij Generalis dictæ Cameræ munere fungebamur, per sententiam Anno MDCCV. latam, aliasque resolutiones eiusdem Cameræ respectiuè approbatas, & quibus ijdem Exponentes ratione seruitij, quod prædicta Arci præstant, fruuntur, confirmati obtinuerunt, & aliàs prout in dicto Chirographo uberius continetur tenoris, qui sequitur, videlicèt = = Monsig. Carlo Maria Sacripante Nostro Tesoriere Generale, Castellano della Nostra Fortezza di Castel Sant'Angelo. Auendo gl' Officiali, Bombardieri, & Aiutanti della detta nostra Fortezza di Castel Sant' Angelo di questa Città di Roma fatto rappresentare, che sebbene la loro Compagnia in compenso non meno del peso, à cui soggiace del mantenimento à proprie spese della Cappella di S. Barbara loro Protettrice esistente nella Chiesa della Traspontina, doue hanno la propria Sepoltura fanno ogni giorno celebrare la Santa Messa, ed ogn'anno con nobile apparato, e pompa la festa, e la processione della solenne festiuità del Corpus Domini, che del continuo seruizio, quali sono tenuti prestare in tutto l'Anno, à detta nostra Fortezza, senza verun stipendio, rispetto però à detti Aiutanti habbino da più Pontefici Nostri predecessori ottenuti in diuersi tempi varij Priuilegij, confermatigli ancora dalla fel. mem. di Clemente X. con suo Chirografo del xv. Ottobre MDCLXX., & in vltimo luogo da Benedetto XIII. di

A 2 simil

simil mem. con altro suo Chirografo del dì xx. Settembre MDCCXXVIII. , e che trà gl'altri Priuilegij loro conceduti vi sia particolarmente quello di douer esser essenti dal peso di prender la Patente, di pagare le Tasse, e da altro qualunque Officio, e peso delle loro Vniuersità, Consolati, ed Arti, & ancorchè dalla Congregazione particolare deputata l'Anno MDCLXXXXIII. dalla fel.me. di Innocenzo XII. fosse loro preseruata la detta Esenzione, restrittiuamente però al numero di soli ducento, compresi ancora i giubilati, e purche fussero delle quattro Arti, cioè de' Muratori, Falegnami, Ferrari, e Scarpellini, e non d'altre, nientedimeno, essendosi doppo coll'esperienza riconosciuto, non esser in modo veruno patticabile di poter hauere dalle dette sole quattro Arti il numero di duecento persone, atte, & idonee per il sudetto esercizio, e molto meno altro maggiore di ducento quaranta, che almeno indispensabilmente, e necessario per il seruizio di detta Nostra Fortezza, che però essendo nell' Anno MDCCI. ricorsi alla fel. mem. di Clemente XI. altro Nostro predecessore fossero con benigno rescritto aggraziati del godimento de i sudetti Priuileggi, benchè fossero d'altre Arti diuerse delle quattro sudette, e che siccome non mancarono anche doppo alcune dell' Vniuersità delle medesime Arti, e particolarmente quella de' Ferrari, e l'altra de'Calzolari, di pretendere anche giudizialmente d' impugnare la predetta esenzione, promossane però giudiziale istanza nell' Anno MDCCII auanti di Noi, di quel tempo Tesoriere Generale, n'emanasse contemporaneamente contro le dette due Vniuersità sentenza fauoreuole a i detti Aiutanti, e Bombardieri, in cui furono questi dichiarati liberi, & esenti in virtù di detti loro priuilegij, da quali si siano Tasse, pene, & altri qualsisiano Officij, e pesi particolari prouenienti da' Statuti delle loro Vniuersità, e che quantunque, doppò passata in giudicato la detta sentenza, siano state tanto dal Reuerendiss. Cardinale Corradini, quanto dal fù Cardinal Marefoschi, mentre erano Vditori di detto nostro predecessore Clemente XI. rigettato l'istanze in diuersi tempi promosse, in nome particolarmente dell'Vniuersità de'Fruttaroli, e dell'altre de' Sellari, e Cappellari contro i detti Bombardieri, & Aiutanti per lo pagamento delle sudette Tasse, & à fauore di questi decretata, & ordinata l'osseruanza de i detti loro Priuilegij, e della detta Sentenza, e che in vltimo luogo ancora, e nel dì XII. del passato mese di Settembre sia stata dal Nostro Monsign. Vditore rigettata somigliante istanza fatta dall'Vniuersità de'Carrettieri,

e non

e non ostante ancora, che le dette Vniuersità, quali nel detto Anno MDCCII. hauenano come sopra patito l'accennata contraria sentenza, n'ottenessero poi nell'Anno MDCCXXIV. la Commissione al Tribunale della piena Camera in gradu restitutionis in integrum, e che propostasi per trè volte la Causa à relazione di Monsig. Miggi Ponente della medema, sopra il dubio = *An constet de re iudicata, seù potiùs de Causis restitutionis in integrum* = riconosciutasi dal medesimo Tribunale la chiara, e manifesta giustizia della detta sentenza rescriuesse = *Costare de re iudicata* = Con tutto ciò hauendo essi Oratori coll'esperienza riconosciutto, e tuttauia sempre più riconoscendo, che non ostante i Priuileggj conceduti alla loro Compagnia, e più volte da Sommi Pontefici Nostri predecessori confermati, la sentenza, ed altri giudicati per l'osseruanza de'medesimi in diuersi tempi riportati, ogni nuouo Console delle loro respettiue Arti vuol tentare colle liti di controuertergli l'Esenzioni, e Priuileggij sudetti, con graue dispendio della detta loro Compagnia di S. Barbara, & in pregiudizio ancora del continuo seruizio, che sono tenuti prestare nella detta nostra Fortezza di Castel S. Angelo, che però per esimersi dalle molestie, che potessero in qualunque tempo venirgli sopra di ciò inferite dalli Consoli, & Officiali delle dette loro respettiue Arti, ci hanno fatto supplicare, affinche ci degnassimo di confermargli l'Esenzioni, e Priuilegij sudetti, e Noi ben'informati di tutto l'Espostoci da essi Oratori, volendo però consolarli come appresso nella loro domanda. Quindi è, che auendo nel presente nostro Chirografo per espresso, e di parola in parola per inserto l'intiero tenore de i Priuilegij alla detta Compagnia de' Bombardieri, Aiutanti, ed altri Officiali di detta nostra Fortezza di Castel S. Angelo, conceduti, & in diuersi tempi confermati da più Sommi Pontefici nostri predecessori, e specialmente da Clemente X., e Benedetto XIII. della sopraccennata sentenza, risoluzioni del detto Tribunale della piena Camera, e degl'altri giudicati, come sopra emannati, delle ragioni, e motiui dedotti, tanto per parte di essi Supplicanti, quanto dell'Vniuersità dell'Arti sudette, & ogn'altra cosa, quanto si voglia necessaria d'esprimersi di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Potestà Pontificia, approuiamo, e pienamente, in tutto, e per tutto confermiamo i Priuilegi, & Esenzioni, come sopra conceduti, e più volte anche confermati da detti Pontefici nostri predecessori, e canonizzati colle souraccennate Sentenza, Risoluzioni della piena

Came-

Camera, & altri giudicati, e così legittimamente competenti alla predetta Compagnia di S. Barbara, alla quale vogliamo, che siano perpetuamente osseruati, come si prescriue nella detta sentenza, risoluzioni, & altri giudicati sopraenunciati, nè possino in auuenire i medesimi Supplicanti contra la forma della sentenza, risoluzioni, e giudicati sudetti, esser in verun modo da i Consoli, & altri Officiali delle loro respettiue Arti molestati, & impediti nel libero, e pacifico godimento dell' Esenzioni, e Priuileggj sudetti, per il qual'effetto commettiamo, à Voi, e Monsignori Tesorieri, Castellani di detta Fortezza, vostri Successori, che in virtù di questo nostro Chirografo facciate, e facciano Ora, & in ogni futuro tempo osseruare, & esiguire agl'Officiali, Bombardieri, & Aiutanti predetti l' Esenzioni, e Priuileggi, come sopra competenti alla detta loro Compagnia, dandoui Noi intorno à ciò tutta le facoltà in qualsiuoglia modo necessarie, & opportune, oltre quelle che come Tesoriere, e Castellano sudetto di già vi competono, anche di reassumere, & auocare à voi, e à detti vostri Successori tutte, e qualsisiano Cause da qualsiuoglia Giudice, e Tribunale quanto si voglia priuilegiato, tanto mosse, quanto da mouersi contro li detti Supplicanti, contro la forma delli detti loro Priuileggi, & essenzioni, e dipendenti da medesimi, e quelle priuatiuamente, quanto ad ogn' altro Giudice, conoscere, decidere, e terminare sommariamente senza strepito, e figura di Giudizio, & sola facti veritate inspecta, rimossa ogni, e qualunque appellazione, e ricorso, essendo così mente, e volontà nostra præcisa. Volendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo, benchè non ammesso, ne registrato in Camera, secondo la disposizione della Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de registrandis vaglia, e debba auer sempre il suo pieno effetto, essecuzione, e vigore con la nostra semplice sottoscrizione, ne gli si possa mai opporre di surrezzione, orrezione, ne d'alcun' altro vizio, ò difetto della nostrá volontà, & intenzione, e che mai sotto tali, ò altri pretesti possa esser impugnato, moderato, e molto meno riuocato, e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, difenirsi, & interpretarsi, da qualunque Giudice, e Tribunale, anche Collegiato della stessa nostra piena Camera, e da qualsisiano Congregazioni, benchè, composte di Reuerendissimi Cardinali, e da questi anche Legati, à Latere, Reuerendissimo Cardinal Camerlengo, Monsignori Tesorieri, e da qualunque altro, togliendo loro, & à ciascuno di essi ogni facoltà, & autorità di giudicare, difenire, & interpretare diuersamente, dichiarando Noi d' adesso

pre-

preuentiuamente nullo, irrito, & invalido tutto ciò, che scientemente, e ignorantemente si facesse, ò si tentasse di fare in contrario, ancorchè non vi siano stati chiamati, citati, ne sentiti li Consoli, Officiali, & Vomini di qualsisia Vniuersità, & Arti, e loro difensori, & ogn'altro, che vi auesse, ò pretendesse di auerui interesse, quanto si voglia priuileggiato, e priuilegiatissimo, non ostante la Bolla del detto Pio IV. de registrandis la regola della nostra Cancellaria de Iure quæsito non tolendo, li Statuti delle dette Vniuersita, Oblighi, Tasse, pene, & altro in essi prescritto, anche confermati specialmente da questa Santa Sede, e qualsisiano altre Costituzioni, & Ordinazioni Apostoliche nostre, e da nostri Predecessori, e quanto alle cose premesse, le facoltà, e priuileggi, conceduti, e competenti à qualsiuoglia Giudice, e Tribunale, Leggi, Statuti, anche di questa nostra Città di Roma, fuer forme, vii stili, e consuetudini, & ogn'altra cosa, che facesse, ò potesse fare in contrario, alle quali tutte, e sigole hauendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto, e supplendo Noi con la pienezza della Nostra suprema potestà, ad ogni vitio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che potesse interuenirui, questa volta sola per l' effetto premesso ampiamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 21. Agosto MDCCXXXII.

CLEMENS PP. XII.

Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, ipsi exponentes, quo lites, quas dilecti pariter filij. Consules propriarum Artium cum varijs, & iniustis prætensionibus in dies sibi intentare non cessant, euitare, maiorique, qua par est diligentia, & attentione solitis studijs à prædictis litigijs interruptis, quibus cum maximo eorum dispendio, & temporis iactura obnoxij sunt; Opera dare valeant, præmissa Apostolicę confirmationis nostræ Patrocinio Communiri summopere desiderent. Nos specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas, à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisq; Ecclesiasticis sententijs censuris, & pęnis à Iure, vel ab homine, quauis occasione, vel Causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium dum taxa consequen., harum serie absoluen., & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humilitèr porrectis inclinati, Chirographum præinsertum, omniaque, & singula in illo contenta, & expressa Auctoritate Apostolica, tenore præsentium confirmamus paritèr, & approbamus, illisque

lisque

lisque inuiolabilis Apostolicæ firmitatis vim, robur, & efficaciam adiungimus, ac omnes, & singulos iuris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet interuenerint, supplemus, & sanamus. Decernentes easdem præsentes litteras, & in eis contenta quæcunque sempèr firma, valida, & efficacia existere, & fore suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illjs ad quos spectat, & pro tempore spectabit, in omnibus, & per omnia plenissimè suffragari. Sicque in præmissis per quoscumque Iudices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatij Apostolici Auditores, ac S. Romanæ Ecclesiæ Camerarium, & alios Cardinales etiam de Latere Legatos, nec non Cameræ prædictæ Præsidentes Clericos, Thesaurarium, & Commissarium Generales, cæterosque Officiales, & Ministros nunc, & pro tempore existentes, sublata eis, & eorum cuilibet quauis alitèr iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate iudicari, & diffiniri debere, ac irritum, & inane, si secus super his à quoquam quauis auctoritate scientèr, vel ignorantèr contigerit attentari. Non obstan. fel. recor. Pij PP. IV. Prædecessoris pariter Nostri de gratijs qualecumque interesse dictæ Cameræ Apostolicæ concernen. in eadem Camera intra certum tunc expressum tempus registrandis, itaut præsentes litteras ibidem præsentari, & registrari nunquam necesse sit, alijsque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, & quibusuis, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus Priuilegijs; quoque indultis, & litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innouatis, ac omnibus, & singulis illis; Quæ in Chirographo præinserto concessa sunt non obstare. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plenè, & sufficientèr expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrarijs quibuscunque.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die XV. Septembris MDCCXXXII. Pontificatus Nostri Anno Tertio.

F. Card. Oliuerius.



ROMÆ; Typis Reu. Cam. Apost. MDCCXXXII.

Superiorum Permissu.